

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La controversia verte sul rendimento di quattro buoni fruttiferi postali per il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo, presentato in data 2.10.2019, non riscontrato dall'intermediario, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 8.11.2019, la parte ricorrente deduce:

- di essere cointestataria con p.f.r. di n. 4 buoni fruttiferi postali trentennali della serie "Q/P" del valore unitario di Lire 100.000 emessi negli anni 1989 e 1990;
- nessuna modifica correttiva "è stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo", mentre in sede di rimborso i rendimenti sarebbero stati "calcolati secondo le percentuali previste per la serie del timbro fino al 30° anno", contrariamente a quanto stabilito anche in precedenti ABF.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per n. 4 buoni fruttiferi emessi il 1989 e 1990, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- il ricorrente avrebbe dovuto conoscere il contenuto del D.M. citato, come ribadito da ultimo dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite n. 3963/2019;
- il caso *de quo* sarebbe diverso da quello preso in considerazione dalla Cassazione n. 13979 del 2007 in quanto la giurisprudenza di legittimità ha preso in considerazione le diverse ipotesi in cui i buoni non riproducano le condizioni previste dal D.M. previgente e quelle in cui, una volta sottoscritto il buono, sopravvenga un D.M. che modifichi i tassi e diversamente dal caso analizzato dalla Cassazione, la fattispecie oggetto del ricorso non riguarda nessuna di queste due ipotesi in quanto non ci sono D.M. successivi alla sottoscrizione del buono;
- il D.M. ministeriale è stato erroneamente interpretato in quanto quest'ultimo ha previsto l'obbligo di indicare i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute derivanti dall'applicazione di questi ultimi;
- pertanto le decisioni del Collegio di Coordinamento sarebbero errate e le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Nelle repliche, parte ricorrente ha affermato, in particolare, che non è oggetto di contestazione che l'intermediario possa utilizzare i vecchi buoni e stampigliare la serie dei tassi corretta, bensì il fatto che la stampigliatura è incompleta e non ha modificato i tassi dal ventunesimo al trentesimo anno, cosicché quando il buono è stato sottoscritto, lo scrivente ha fatto affidamento su ciò che poteva desumere dal cartaceo che è stato consegnato ed in tale documento si poteva ravvisare solamente l'indicazione di una cifra fissa per gli ultimi 10 anni; nessuna modifica per legge è avvenuta per i buoni in oggetto e inoltre l'intermediario non ha consegnato alcun prospetto informativo.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro di ciascuno dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e precisamente: *"Chiedo il riconoscimento della somma di € 799,94 per il periodo che va dal 20° al 30° anno così come previsto dal BPF. Complessivamente, salvo errori ed omissioni, nella somma lorda di € 1.166,09"*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente è contitolare con clausola pari facoltà di rimborso di n. 4 buoni fruttiferi postali trentennali, del valore nominale di Lire 100.000 ciascuno e rispettivamente emessi: n. 000.218 e n. 000.219 in data 22.11.1989; n. 000.279 e n. 000.280 in data il 28.11.1990.

Dato atto che per i due buoni n. 000.218 e n. 000.280, si associa al ricorso il secondo cointestario, come da dichiarazione di adesione versata in atti, sotto il profilo della legittimazione attiva, il Collegio ricorda l'orientamento ormai consolidato, per cui la clausola *"pari facoltà di rimborso"* determina in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo e che, di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente.



Nel merito, i quattro buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi. Difatti sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi originari della serie "P", è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q/P", come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986. Tuttavia, attesa una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno. In particolare, risulta stampato: *"più lire 25.185 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per i titoli della serie Q/P, poiché i timbri modificativi, come nella specie, non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Detto orientamento è stato confermato anche dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che, in ordine al legittimo affidamento del sottoscrittore, ha sottolineato come la *"pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, 'la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto', specificando che siffatta modificazione trova 'ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.'. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Il Collegio di Coordinamento ha pertanto ribadito che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale"*.

Ne consegue, come stabilito dal Collegio di Coordinamento richiamato, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", l'accoglimento del ricorso, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA